

Tribunale di Roma

Proc. n. 996 2026 R.G.F.

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione della transazione fiscale ai sensi dell'art.23, comma 2-bis, c.c.i.i.

Istante: (C.F.) – Avv.to

Riferimento: 2 del 20/02/2026 depositata d

DECRETO

Come già in parte rilevato con provvedimento del 16 febbraio 2026, con ricorso depositato il 29 gennaio 2026, la ha chiesto di autorizzare l'esecuzione dell'atto di transazione fiscale, conclusa il 26 gennaio 2026, con l'Agenzia delle entrate nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa ai sensi dell'art.23, comma 2-bis c.c.i.i. introdotta con domanda del 23-27 gennaio 2025.

Al ricorso sono stati allegati

- una copia (non sottoscritta digitalmente dalle parti) dell'accordo raggiunto con l'Agenzia ed i relativi allegati;
- la relazione di attestazione relativa alla convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale sottoscritta dalla dott.ssa (esperto indipendente);
- la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali sottoscritta dalla medesima dott.ssa quale revisore legale appositamente designato;
- la relazione finale (non sottoscritta digitalmente) asseritamente predisposta dal dott. (esperto nella C.N.C.) ai sensi dell'art.17, comma 8, c.c.i.i.

Orbene, come è noto l'art.136/2024 ha introdotto il comma 2-bis dell'art.23 del c.c.i.i. rendendo possibile nel corso delle trattative nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa, la possibilità per il debitore di proporre un *“accordo transattivo alle Agenzie fiscali,*

all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori”.

Alla proposta devono essere allegate:

- a) la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta;
- b) e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato;

L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27.

Spetta al giudice, *“verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo”*, autorizzarne l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiarare che esso è privo di effetti.

L’istituto in parola, di recente introduzione, si colloca certamente al di fuori degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza in un contesto caratterizzato dalla sostanziale assenza del controllo giurisdizionale se non in funzione della conferma, modifica o revoca delle misure di protezione e/o cautelari e delle autorizzazioni perviste dall’art.22 c.c.i.i..

Occorre, quindi, preliminarmente valutare quale sia la funzione e l’estensione dei poteri del giudice in relazione a tale istituto atteso che la norma in questione affida ad esso la sola *“verifica di regolarità”* della documentazione allegata e dell’accordo e non un vero e proprio giudizio di omologa.

Si legge testualmente nella relazione illustrativa al decreto legislativo 136/2024: *“Al fine di migliorare l’efficacia della composizione negoziata, nell’ambito degli esiti è infine inserita, con il comma 2-bis, la possibilità di un accordo con i creditori pubblici, ad esclusione degli enti previdenziali e assicurativi. Tale accordo, sottoscritto alla presenza dell’esperto, produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27. Il tribunale ne verifica la regolarità formale – sottoscrizione da tutti i soggetti legittimati per l’impresa e per i creditori pubblici e dall’esperto – e ne autorizza l’esecuzione con decreto. La soluzione prescelta consente espressamente all’impresa di negoziare il debito fiscale senza snaturare la composizione negoziata e evitando di renderla meno efficace. La previsione del mero deposito in tribunale dell’accordo, analogamente a quanto avviene con i verbali di conciliazione nell’ambito del processo civile, consente di fornire all’accordo stesso una natura più formale senza ricorrere ad un ulteriore procedimento giurisdizionale per sostituire il consenso del fisco, procedimento che determinerebbe*

l'aumento dei costi di ristrutturazione per l'impresa. Occorre sul punto evidenziare che, nonostante la gran parte del debito delle imprese che accedono alla composizione negoziata riguardi i creditori sopra indicati - circostanza che suggerisce la previsione di uno strumento che porti l'erario al tavolo delle trattative garantendolo da possibili abusi - appare prioritario l'obiettivo di non compromettere la natura della composizione negoziata. Tale istituto, per essere efficace e mantenere la sua vocazione di percorso stragiudiziale (in ossequio a quanto richiesto dalla direttiva Insolvency), non va complicato tramite la previsione di ulteriori percorsi giurisdizionali che ne andrebbero a condizionare il regolare e rapido svolgimento. La soluzione prescelta, d'altro canto, non limita in assoluto l'efficacia delle trattative o la loro appetibilità posto che le potenzialità della composizione, i cui esiti non sono esclusivamente negoziali, come si è poc'anzi chiarito, fanno sì che in caso di mancanza di accordo con i creditori di cui si è detto, l'imprenditore potrà comunque perseguire il risanamento ricorrendo ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di tipo giurisdizionale e, in quella sede, ottenere anche il c.d. cram-down del debito fiscale e previdenziale in presenza dei necessari presupposti. L'accordo è sottoscritto dalle sole parti ed è comunicato all'esperto che, proprio in ragione del costante ruolo che svolge, di affiancamento dell'impresa e di verifica delle condizioni di risanabilità, deve essere informato del suo contenuto.”

Il legislatore ha inteso, quindi, riconoscere al giudice unicamente una funzione di verifica della completezza dei documenti a supporto della transazione fiscale (già) sottoscritta e della conformità di quest'ultima al suo schema legale ed ha certamente escluso l'esercizio di un qualsivoglia potere sostitutivo alle determinazioni dell'amministrazione finanziaria analogo a quello previsto nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (c.d. cram-down).

Certamente escluso è anche il controllo sulla convenienza economica dell'accordo o sulla coerenza e/o fattibilità del piano ad esso sotteso (per altro non espressamente previsto).

Il potere del giudice (come anche evidenziato nella relazione illustrativa al d.lgs 136/2024) appare del tutto assimilabile a quello svolto dal giudice nel processo civile e del lavoro nel caso di conciliazione giudiziale o (ancor meglio) in abito tributario nel caso di conciliazione "fuori udienza" conclusi, ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992.

Se così non fosse, peraltro, il legislatore avrebbe dovuto far ricorso al diverso istituto dell'omologazione che presuppone un effettivo contraddittorio ed un più stringente controllo da parte dell'autorità giudiziaria e non al concetto di "esecuzione" che presuppone non il riconoscimento di una valenza giuridica ad un atto ma, piuttosto, la rimozione di un limite all'efficacia dell'accordo.

Con riferimento alla fattispecie in esame, quindi, spetta al giudice verificare:

- a) che l'accordo si sia formato nell'ambito delle trattative per la composizione negoziata e nell'orizzonte temporale della stessa;
- b) l'effettiva sottoscrizione della transazione (e dei poteri dei sottoscrittori);
- c) che l'accordo non investa diritti indisponibili (risorse proprie dell'unione europea);
- d) la presenza dei documenti che devono essere posti a fondamento della transazione;

In dottrina è stato, tuttavia, affermato che il controllo del giudice non può essere meramente notarile *“e che, in presenza di ragioni anche sostanziali che rendano l'accordo pregiudizievole rispetto al risanamento, debba anche solo per tale motivo dichiararne l'inefficacia.”* Tale affermazione non è del tutto condivisibile, potendo, invero il Tribunale unicamente verificare che l'accordo e le relazioni ad esso sottese appaiono verosimilmente coerenti tra loro nelle loro affermazioni e non palesemente contraddittorie senza operare (invero) alcun sindacato sulle valutazioni di merito conclusive del professionista indipendente e neppure sull'esercizio dell'autonomia negoziale delle Agenzie fiscali a cui pertiene (anche in termini di responsabilità) il giudizio di “sufficienza” dell'istruttoria svolta dall'esperto indipendente e dal revisore legale all'uopo designato e dei dati assunti a sostegno dell'accordo raggiunto.

Infine si osserva che come, peraltro, confermato dalle più recenti pronunce edite in materia (c.f.r. Tribunale di Monza 31.12.2025), non appare motivo ostativo alla autorizzazione all'esecuzione dell'accordo la circostanza che l'attestazione relativa alla completezza e veridicità dei dati aziendali sia stata redatta dal medesimo professionista indipendente individuato dall'impresa per l'attestazione relativa alla convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale atteso che, tale limite sussiste nella sola ipotesi di società già sottoposto all'obbligo di revisione legale.

A ben vedere, in effetti, l'art.2, comma 1, lett. o) c.c.i.i. (riferibile analogicamente anche all'esperto indipendente individuato nell'ambito della composizione negoziata) stabilisce espressamente che *il professionista indipendente ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo, né aver posseduto partecipazioni in essa*, con la conseguenza che, ove come nel caso di specie, la società non sia soggetta all'obbligo di revisione, ben può essere designato quale soggetto incaricato dell'attestazione relativa alla veridicità dei dati aziendali lo stesso professionista incaricato della relazione relativa alla maggior convenienza (purché iscritto all'albo dei revisori legali).

Osservato, quindi, che con nota del 20 febbraio 2026 la società ricorrente ha depositato:

1. il **duplicato informatico** (sottoscritto digitalmente dalle parti) dell'accordo raggiunto con l'Agenzia delle entrate (**doc. 6**);
2. il **duplicato informatico** degli allegati all'accordo (**doc. 6-bis**);
3. il **duplicato informatico** della relazione di attestazione relativa alla convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (sottoscritta digitalmente dalla dott.ssa) (**doc. 7**);
4. il **duplicato informatico** della relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali (sottoscritta digitalmente dalla medesima dott.ssa quale revisore legale appositamente designato) (**doc. 8**);
5. il **duplicato informatico** della relazione finale dell'esperto della C.N.C. (sottoscritta digitalmente dal dott. ai sensi dell'art.17, comma 8, c.c.i.i.) (**doc. 9**);
6. i documenti comprovanti l'effettivo accesso e la durata della composizione negoziata ed in particolare:
 - i) la copia dell'istanza di accesso inserita nella piattaforma di cui all'art.13 c.c.i.i. (**doc. 10**);
 - ii) la copia della designazione dell'esperto (**doc. 11**);
 - iii) la prova dell'avvenuta accettazione dell'esperto (**doc. 12**);
 - iv) la prova dell'avvenuta proroga della durata della composizione negoziata (**doc. 13**);
7. la prova dell'avvenuta comunicazione della transazione all'esperto designato (**doc. 14**);
8. la copia del parere della Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio del 20 gennaio 2026 (prot. 5719) (**doc. 15**);

Rilevato che risultano rispettati tutti i requisiti di carattere formale previsti dalla disciplina vigente;

Visto l'art.23, comma 2 bis, d.lgs 14/2019

AUTORIZZA L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Evidenzia che l'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza, oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

Si comunichi

Roma, 25/02/2026

Il Giudice

Francesco Cottone